

**solidarietà - in genere - diversità delle azioni od omissioni determinanti l'effetto dannoso
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15687 del 21/06/2013**

Responsabilità solidale dei danneggianti - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15687 del 21/06/2013

Per la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 cod. civ., non è necessario che più soggetti concorrano nell'unica azione od omissione, ma basta, nel caso di pluralità di azioni o omissioni, pur se autonome e temporalmente distinte, che ciascuno di essi abbia concorso in maniera casualmente efficiente a produrre l'evento. (Nella specie, l'istituto bancario aveva indebitamente negoziato alcuni assegni bancari muniti di clausola di intrasferibilità, che erano stati posti all'incasso mediante falsificazione della firma; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto sussistere la responsabilità dell'istituto di credito accanto a quella degli autori della contraffazione).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15687 del 21/06/2013